



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENINO - ALTOADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Composta dai magistrati:

Chiara BERSANI Presidente relatore

Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH Consigliere

Giampiero D'ALIA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **4616/R** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

G.P., Codice fiscale: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Zancanella e con lei domiciliato in Trento, in Viale Rovereto n. 43,

38122 Trento (TN), indirizzo PEC:
silvia.zancanella@pectrentoavvocati.it;

C.N., Codice fiscale: OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Zanella e con lui domiciliata in Trento, alla Via Calepina, n. 75,

indirizzo PEC: avvmarcozanella@recapitopec.it;

C.P., Codice fiscale: OMISSIS, rappresentato e difesa dall'Avv. Paolo De Nardis e presso di lui domiciliato in Trento, alla via Cavour n. 24,

indirizzo di posta elettronica certificata
paolo.denardis@pectrentoavvocati.it;

L.A., Codice fiscale: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea

Maria Valorzi, e con lui domiciliato in Trento, alla Via Calepina n. 65,
indirizzo PEC: avvandreamariavalorzi01@recapitopec.it;

G.A., Codice fiscale: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Stefano Frizzi PEC: stefano.frizzi@pectrentoavvocati.it e Paolo Frizzi
PEC: paolo.frizzi@pectrentoavvocati.it e con loro domiciliato in Trento,
alla via B. Acqui n. 3;

P.G., Codice fiscale: OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio
Maria Bonazza e presso di lei domiciliata in Trento, alla P.zza Ezio
Mosna, n.8, PEC: studiobonazza@pec.studiolegalefmbonazza.eu;

D.N., Codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Cristina Osele e presso di lei domiciliato in Trento, alla Via Calepina n.
75, PEC: mariacristina.osele@pectrentoavvocati.it;

L.B., Codice fiscale: OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Lorenzi e presso di lui domiciliato in Trento, alla Via dei Paradisi n.
15/5, PEC andrea.lorenzi@pectrentoavvocati.it;

S.F., Codice fiscale: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati
Alessandro Urciuoli PEC alessandro.urciuoli@pectrentoavvocati.it e
Gianpiero Luongo PEC gianpiero.luongo@pectrentoavvocati.it, e
presso di loro domiciliato in Trento, alla Via Serafini n.9,

VISTI l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e risposta dei
convenuti e tutti gli atti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 19 gennaio 2022, con l'assistenza del
Segretario di udienza, dott. Davide Orlandi, il Pubblico Ministero,
Cons. Roberto Angioni, e gli Avvocati Flavio Maria Bonazza, Paolo
Frizzi, Maria Cristina Osele, Andrea Lorenzi e Alessandro Urciuoli;

trattenuta la causa in decisione alla stessa udienza;

svolgimento del processo

1. Ad esito delle indagini svolte sulla delibera del Comune di OMISSIS (deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 07.03.2018, comunicata alla Procura regionale ex art. 23, comma 5, legge 27.12.2002, n. 289) relativa tra l'altro al riconoscimento di debito per pagamento di spettanze e spese di giudizio a controparte vittoriosa, con **atto di citazione** del 30 marzo 2021, notificato il 6 aprile 2021, la Procura ha chiesto la condanna degli odierni convenuti, per complessivi euro 187.549,12 addebitati *pro quota* a titolo di colpa grave, per danni conseguenti alla gestione del contratto di appalto stipulato dal Comune di OMISSIS (capofila dell'associazione di comuni comprendente, oltre i Comuni di OMISSIS e OMISSIS, allora non ancora riuniti, i comuni di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS) con l'impresa "OMISSIS" (mandataria capogruppo dell'associazione temporanea di imprese con la società OMISSIS), contratto per la gestione del quale l'ente aveva delegato, ex art. 7 della L.P. n. 26/1993, l'OMISSIS (di seguito, "OMISSIS").

In fatto, parte attrice premette una ricostruzione delle fasi salienti della vicenda contrattuale, concernente l'appalto per la realizzazione della nuova scuola elementare in OMISSIS, rilevando che in merito ad alcune riserve tra quelle iscritte la OMISSIS ha instaurato un contenzioso (atto di citazione del 09.07.2011) nel quale l'impresa è risultata vittoriosa in primo grado (sentenza del Tribunale di Trento n. OMISSIS) con sostanziale conferma in appello (sentenza della Corte di appello di Trento, Sez. II Civile, n. OMISSIS), e il Comune è stato

condannato a risarcire alla OMISSIS euro 521.335,44, oltre interessi e rivalutazione, per spettanze relative alle riserve e ai danni conseguenti alla maggiore durata dei lavori, nonché a rifondere le spese di difesa (sia all'aggiudicataria che all'OMISSIS, chiamata in giudizio dal Comune a titolo di manleva); in particolare, evidenzia la Procura che:

- in virtù di tale condanna il Comune di OMISSIS ha liquidato quanto spettante a OMISSIS a titolo di corrispettivi, danni e refusione delle spese di giudizio per i due gradi, raggiungendo con l'impresa un accordo transattivo per l'importo di euro 715.000,00 oltre IVA 10% su euro 349.234,76, pari a complessivi euro 749.923,48 (rispetto al debito di euro 753.203,57 comprensivi della rivalutazione e interessi sino al 31.12.2017). Di tale importo, la Procura ha individuato in euro 167.772,80 quanto pagato all'impresa a titolo di rivalutazione e interessi; da tale somma ha decurtato, poi, euro 78.000,00, corrispondenti a quanto incassato dal Comune di OMISSIS a titolo di spettanze capitale in virtù di "*atto di transazione e quietanza di data 27.04.2018, sottoscritto con la società OMISSIS*", ed è giunta a quantificare in **euro 89.034,60** quanto concretamente incidente sulle casse dell'ente a titolo di liquidazione di rivalutazione e interessi sul credito accertato dal giudice a favore dell'impresa;
- a titolo di refusione di spese di giudizio a OMISSIS il Comune di OMISSIS ha liquidato complessivi **euro 27.549,00** (euro 12.000,00 per il primo grado ed euro 15.594,00 per l'appello);
- per la propria resistenza in giudizio l'amministrazione ha conferito due incarichi di difesa legale, per il primo grado all'Avv. OMISSIS

(deliberazione di Giunta del Comune di OMISSIS n 112 del 10.10.2011) e per il secondo grado all'Avv. OMISSIS (decreto del Commissario straordinario dell'ente n.62 del 29.04.2016), incarichi ai quali è conseguita la liquidazione ai due professionisti di complessivi **euro 34.938,47** (rispettivamente, euro 17.429,09 ed euro 17.509,44).

Con riferimento a tali fatti la Procura ha notificato un primo invito a dedurre cumulativo per le posizioni di **C.N., C.P., L.A., G.A., P.G., D.N., L.B. e S.F.**, loro notificato il 15.09.2020, seguito da invito a dedurre notificato ai medesimi soggetti nonché a **G.P.** il 11.12.2020, con fissazione del termine a dedurre solo per quest'ultimo in relazione ai nuovi fatti ivi descritti. Con l'atto di citazione ha contestato a tutti, a titolo di colpa grave e *pro quota*, il danno complessivo di **euro 187.549,12** (importo quantificato al netto dell'importo prescritto di euro 7.078,50, relativo al mandato di pagamento n. 104 del 09.02.2012, di euro 78.000,00, introitati dal Comune di OMISSIS a seguito di accordo transattivo del 27.04.2018, e della quota di danno imputabile a soggetto defunto, non azionata nei confronti degli eredi, di euro 13.400,00), composto da tre voci di danno costituite e imputate come di seguito.

1.1 Una prima voce di danno è costituita da quanto liquidato alla OMISSIS a titolo di **rivalutazione e interessi** sul capitale costituente il credito principale della OMISSIS (spettanze per compensi contrattuali e danni), come ordinato dal giudice civile. In tesi, il danno conseguente al ritardato pagamento di capitale sarebbe riconducibile ad una *"grossolana mala gestio dell'amministrazione comunale di OMISSIS"*

nel quadro dell'appalto di opera pubblica, cui va ricondotto un inevitabile contenzioso che ha dato luogo ad una prevedibile condanna giudiziaria", originato da "omissioni e rallentamenti nell'esecuzione dei lavori (impropriamente addossati all'impresa costruttrice)".

A sostegno dell'accusa la Procura riporta ampi passi delle sentenze di condanna (nei quali il giudice civile motiva la decisione di non imputare all'aggiudicataria la penale per ritardo, applicata dall'amministrazione in sede di conto finale, e di risarcire all'impresa i danni conseguenti alla maggior durata dell'appalto stesso) nei quali il giudice civile afferma l'imputabilità all'amministrazione, e non all'aggiudicataria, della maggior durata dei lavori per via della mancata produzione di una progettazione esecutiva approfondita e dettagliata.

Di questa voce di danno la Procura ritiene responsabili, *pro quota*, i soggetti che avrebbero determinato l'insorgere del contenzioso attraverso una gestione che definisce "*gravemente negligente*" del rapporto di appalto, causalmente produttiva del danno da ritardo risarcito all'aggiudicataria sulla sorte capitale, individuati e ritenuti responsabili per i seguenti motivi e nei seguenti termini:

- a **G.P.**, dipendente della PAT ma "*ancorato all'Ufficio Tecnico comunale [del Comune di OMISSIS] grazie ad un iniziale breve comando e, successivamente, ad un incarico di supporto al medesimo Ufficio affidato, e ripetutamente prorogato, fino al 31/12/2010*", è individuato quale soggetto che, pur in presenza della delega dell'amministrazione aggiudicatrice alla OMISSIS e della presenza del responsabile dell'Ufficio tecnico in persona dell'Ing. C., "*deve essere*

*ritenuto responsabile delle criticità insorte con l'impresa appaltatrice nel corso dei lavori appaltati, e del danno economico sofferto dal Comune di OMISSIS relativo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nella misura del 40 per cento del predetto danno (€ 89.034,60), in conseguenza del ruolo di primo piano svolto in qualità di "uomo di cantiere" per il Comune, ovvero come "coordinatore per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 9 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm." a cui l'Amministrazione ha sempre fatto riferimento". In virtù di tale suo ruolo gli è addebitata la quota del 40% del danno, pari ad euro **35.613,84**;*

*- a **C.N.**, in quanto "OMISSIS dell'Ufficio tecnico nella fase in cui sono insorte le ridette problematiche sul cantiere, circoscrivibile al periodo dal 20.03.2008 fino al 04.03.2009", è addebitata la quota del 10%, pari ad euro **8.903,46**. In tesi, seppure debba affermarsi la sua partecipazione alla gestione dell'appalto (in citazione si richiamano i suoi pareri sulle proposte di deliberazione di Giunta di approvazione delle varianti e la sua firma sul certificato di agibilità parziale e temporanea del 13.09.2008, nonché la sua presenza ai sopralluoghi del 13.01.2011, di verifica delle lavorazioni definitive, e del 17.01.2011, di verifica di infiltrazioni), la sua responsabilità dovrebbe ritenersi ridotta per essere stata ella "assente dal servizio dal 21.08.2008 al 20.09.2009 (ben oltre la fine dei lavori)", perché si sarebbe "di fatto occupata di attività ed adempimenti di carattere formale, quali, ad esempio, l'apposizione dei propri pareri sulle proposte di deliberazione per la Giunta comunale relative all'approvazione delle varianti", e*

perché, secondo quanto da lei stessa asserito, ella sarebbe rimasta estranea alla gestione del cantiere per espressa disposizione impartita verbalmente dal Segretario comunale dott. C., e per tale attività avrebbe fatto riferimento al tecnico sig. G.;

- a **L.A.**, OMISSIS dal 08.05.2005 al 15.05.2010, è addebitata la quota del 25%, pari ad **euro 22.258,85**, in ragione della sua posizione di vertice che, *“amplificata in un piccolo centro, risulta inscindibilmente connessa alla conoscenza di tutte le questioni amministrative rilevanti”*.

In tesi, il suo interessamento al cantiere si sarebbe risolto in *“frequenti ingerenze”* (la Procura cita le note prot. n. 414 del 16/01/2007, prot. n. 2975 del 26/04/2007 e prot. n. 3520 del 17/05/2007), con richieste che *“spesso confluivano necessità e/o adattamenti che a loro volta erano stati segnalati all’Amministrazione comunale dal tecnico incaricato sig. G., nell’ambito di un suo evidente ruolo di coordinatore generale”*, le quali *“hanno determinato l’insorgere delle gravi discrasie tra la committenza (Comune), l’impresa appaltatrice e la stazione appaltante (OMISSIS) [e] che hanno causato il prolungamento dei lavori e condotto alla infausta lite giudiziaria”*;

- ai OMISSIS, **C.P.** e **D.N.**, è addebitata la quota rispettivamente del 15%, pari ad **euro 13.255,19**, e del 10%, pari ad **euro 8.903,46**, per responsabilità gravemente omissiva.

La Procura riferisce che il **C.** è stato in servizio come OMISSIS e OMISSIS dell’Ufficio tecnico per tutto il periodo di programmazione e avvio dell’opera sino al 30.11.2008, e da ciò trae che egli risultava titolare di poteri gerarchici e sostitutivi in caso di inerzia nei confronti

del personale comunale *“proprio nel periodo (corrispondente all'incirca a quello di maturazione del OMISSIS) all'interno del quale sono insorti gli elementi di turbativa”* che hanno generato il contenzioso.

Al **D.**, in servizio nella fase successiva alla fine dei lavori, ossia dal 04.03.2009 sino alla chiamata in causa da parte di OMISSIS, è imputata la *“mancata assunzione di iniziative volte a scongiurare l'attivazione dei rimedi giudiziari da parte dell'impresa”*, come ad esempio *“il raggiungimento di una soluzione per via bonaria”* delle numerose criticità emerse con l'impresa, omissione che mostrerebbe un *“grave e prolungato disinteresse in merito”* alla questione che invece, in virtù della sua *“funzione segretariale”*, egli non poteva tralasciare ritenendosi estraneo. In citazione si afferma anche l'infondatezza della giustificazione del **D.**, sviluppata in sede di deduzione, *“per l'omesso controllo sulla contabilità dell'appalto e delle riserve”*, in quanto *“assolutamente non condivisibile”*.

1.2 Una seconda voce di danno è costituita dalle spese di difesa e giudizio rifuse a controparti vittoriose nei due gradi del giudizio

civile, che la Procura ha quantificato distintamente per i due gradi del giudizio e per i due convenuti vittoriosi (per il primo grado, euro **24.506,42** ed euro **10.572,00** per rimborso CTU, e per il secondo grado euro **19.698,61** ed euro **1.683,56** per imposte, liquidati a OMISSIS; per il primo grado euro **12.000,00**, e per il secondo euro **15.594,00**, liquidati a OMISSIS) e che ha addebitato come segue:

- per il primo grado, il 70% agli assessori **G.** e **P.**, per aver espresso voto favorevole alla resistenza in giudizio con conferimento

dell'incarico di difesa legale del comune (deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 10.10.2011, di resistenza in giudizio e incarico all'Avv. OMISSIS), ed il 30% al OMISSIS **D.**, il quale avrebbe dovuto, in tesi, *“rappresentare alla Giunta che la resistenza in giudizio presentava possibili pericoli di soccombenza”*;

- per il secondo grado, l'80% al OMISSIS **L.**, che ha disposto la proposizione dell'appello e del contestuale incarico per il patrocinio del comune (decreto commissariale n. 62 del 29.04.2016, di proposizione di appello e incarico all'Avv. OMISSIS), *“in quanto, fra l'altro Avvocato, avrebbe potuto quantomeno discostarsi, con elementari valutazioni circa il probabile esito dell'impugnazione, dal suggerimento di proporre appello”*, e il 20% al OMISSIS **S.**, poiché *“anziché limitarsi al rilascio di uno sbrigativo parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa sul provvedimento, avrebbe potuto relazionarsi con il Commissario Straordinario al fine di meglio valutare se procedere a interporre gravame”*.

1.3 Una terza voce di danno è costituita dai **corrispettivi liquidati ai due avvocati del libero foro**, incaricati della difesa nei due giudizi civili. Tali incarichi, in tesi, sono stati conferiti *“in assenza di alcuna giustificazione”* e, pertanto, sono produttivi di danno in quanto avvocati dell'Avvocatura dello Stato, se chiamati a difendere l'ente gratuitamente secondo quanto prevede *“l'art. 41 del d.P.R. n. 49/1979, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, come novellato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 116/2014”*, *“ben avrebbero potuto rappresentare l'ente in assenza di oneri”*.

La Procura rileva la mancanza in entrambi gli atti di incarico di *“alcuna congrua, logica ed esaustiva motivazione circa la necessità dell’ente di ricorrere a costosi incarichi di difesa”*, e richiama la finalità della citata norma, che facoltizza comuni e province della Regione Trentino Alto Adige al ricorso gratuito alla difesa dell’Avvocatura del Stato in una ottica di razionalizzazione delle risorse pubbliche e determina *“un’importantissima opera di “scrematura” del contenzioso, imponendo una seria riflessione alle Amministrazioni interessate proprio in ragione della neutralità e della terzietà dell’Avvocatura pubblica, non interessata a guadagni di alcun tipo nel promuovere o resistere in giudizio”*.

Tale voce di danno è stata quantificata e imputata come segue:

- **euro 10.350,53**, liquidati all’avv. OMISSIS per la difesa nel primo grado di giudizio, sono imputati per il 70%, ciascuno per una quota uguale di un terzo, a **G.** e **P.**, quali membri della Giunta che *“con colpa grave hanno votato la delibera [di conferimento dell’incarico professionale, n. 112/2011]”* e per il 30% al OMISSIS **D.** in quanto *“con il proprio parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ha assentito alla decisione della Giunta comunale”* di conferire la difesa dell’ente ad avvocato del libero foro e non all’Avvocatura dello Stato;

- **euro 17.509,44**, liquidati all’Avv. OMISSIS per la difesa nel secondo grado del giudizio, sono imputati per l’80% al OMISSIS **L.**, e per il 20% al OMISSIS **S.**, in quanto *“sarebbe stato suo preciso dovere evidenziare i presupposti per l’affidamento della difesa dell’ente a un avvocato del libero foro superando elementi ragioni di economicità,*

neutralità e imparzialità che avrebbero imposto il patrocinio di un Avvocato dello Stato”.

Con riguardo alla responsabilità imputata ai due Segretari comunali, la Procura ha richiamato i doveri di supporto giuridico amministrativo che sono intestati al Segretario comunale e provinciale della PAT dalla disciplina vigente (ivi compresi quelli di cui all'art. 97 TUEL, che sarebbe norma applicabile sul punto), citando giurisprudenza di questa Sezione in base alla quale non rileverebbe il personale bagaglio professionale del Segretario a fronte del ruolo istituzionale da egli rivestito, di garante della legalità e di assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'ente.

1.4 L'atto di citazione riporta ampiamente (da pag. 23 a pag.50) il contenuto delle argomentazioni difensive presente dagli interessati in seno alle rispettive deduzioni.

L'atto di citazione riporta anche il contenuto della audizione svoltasi in sede istruttoria il 12.11.2020 con il sig. **D.** e la sig.ra **C.**, assistiti dalle rispettive difese, precisando che è dalle dichiarazioni acquisite in questa sede che sarebbe emerso il ruolo del sig. **G.**, “*ex OMISSIS del Comune di OMISSIS, transitato alle dipendenze della P.A.T., al quale l'Amministrazione comunale avrebbe affidato lo specifico incarico di gestire il cantiere del nuovo Polo scolastico, risultando così il riferimento unico dell'Ente rispetto all'opera in esecuzione, anche per la fase di collaudo*” in considerazione del quale parte del danno originariamente imputato alla sig.ra **C.**, nella sua qualità e ruolo di OMISSIS dell'Ufficio tecnico del comune, gli è stato addebitato con

l'invito a fornire deduzioni integrativo di data 11/12/2020, relativamente al quale pure la Procura riporta ampiamente le deduzioni presentate dall'interessato.

1.5 In conclusione, la Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti a risarcire al Comune di OMISSIS le seguenti somme:

- euro 35.613,84 per il sig. G.P.;

- euro 8.903,46 per la sig.ra C.N.;

- euro 13.355,19 per il sig. C.P.;

- euro 22.258,65 per il sig. L.A.;

- euro 13.400,10 per il sig. G.A.;

- euro 13.400,10 per la sig.ra P.G.;

- euro 26.132,16 per il sig. D.N.;

- euro 43.588,49 per la sig.ra L.B.;

- euro 10.897,12 per il sig. S.F.,

maggiorate con il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

2. Il sig. **G.** si è costituito chiedendo il rigetto della domanda nel merito, con refusione delle spese. Ha contestato i fatti fornendone una ampia e documentata ricostruzione, dalla quale trae elementi per contestare la pretesa attorea "Senza accettare l'inversione dell'onere della prova", e cioè in *primis* confutando che l'attore abbia indicato e comunque fornito evidenza di elementi in base ai quali la citazione afferma sia l'estraneità di OMISSIS alla genesi delle pretese della OMISSIS, che il preteso ruolo di fatto svolto dal G..

3. La Sig.ra **C.** si è costituita eccependo preliminarmente

l'inammissibilità della citazione per violazione del termine di cui all'art. 67, comma 5, c.g.c., la nullità e comunque infondatezza dell'azione per contraddittorietà tra *petitum* e causa petendi, il difetto di legittimazione passiva; nel merito ha contestato sia i fatti che gli elementi della responsabilità a lei addebitata, anche con riferimento a circostanze che valorizzerebbero il ruolo svolto, invece, dal G.; infine ha rilevato l'interruzione del nesso causale che sarebbe derivata dall'accordo transattivo raggiunto con OMISSIS. La difesa, infine, ha formulato "da ultimo", ma non in via subordinata, l'eccezione di prescrizione per la voce di danno da interessi e rivalutazione sui crediti OMISSIS e ha concluso in via principale in rito per l'inammissibilità/nullità dell'atto di citazione, e nel merito per assoluzione e, in via subordinata, per la riduzione dell'addebito in considerazione della quota imputabile a OMISSIS non convenuta in giudizio, con vittoria delle spese.

4. Il Sig. L. si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine di cui all'art. 67, comma 5, c.g.c., e la nullità per non corrispondenza con i fatti contestati con l'invito a dedurre. Nel merito ha fornito una ampia e dettagliata ricostruzione delle vicende dell'appalto dalla quale trae l'infondatezza degli addebiti di inerzia rivolti al Sindaco (deposita le note di sollecito a sua firma del 15.09.2009 e del 17.03.2010 rivolte alla D.I. e al RUP di OMISSIS) come anche di illegittima intromissione nella gestione del cantiere. In conclusione, ha chiesto la pronunzia di inammissibilità o nullità dell'atto di citazione e, nel, merito in via principale l'assoluzione dagli addebiti e, in via subordinata, la rideterminazione del danno, per

errore di quantificazione della Procura.

5. Il Sig. **C.** si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di citazione (per violazione del termine di cui all'art. 67, comma 5, c.g.c., per aver a Procura "svolto ulteriore attività istruttoria", e per contrasto tra invito a dedurre e citazione) e nel merito ha ampiamente contestato le imputazioni sia quanto al ruolo svolto (rilevando che, avendo cessato il servizio nel novembre del 2008, non ha avuto alcun ruolo nella maturazione dei ritardi con i quali sono state liquidate le riserve alla OMISSIS), sia quanto al ruolo di OMISSIS (che sarebbe unico soggetto responsabile, in quanto titolare della delega ex art. 7 della L.P. 10 settembre 26/1993). Infine, ha ampiamente censurato la determinazione del danno in domanda, chiedendo, in conclusione, l'assoluzione con vittoria delle spese e la *"rimessione degli atti e del fascicolo alla Procura Regionale affinché svolga attività istruttoria a carico dei funzionari dell'OMISSIS utile ad accertare la loro responsabilità nella causazione del danno"*.

6. Il sig. **D.** si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di citazione per tardività ex art. 67 c.g.c. rispetto all'invito a dedurre originario, nonché, riguardo al danno da "interessi e rivalutazione", la nullità dell'atto di citazione per contrasto con l'invito a dedurre emesso nei suoi confronti. Nel merito ha chiesto l'assoluzione dall'addebito per infondatezza della domanda, in ragione del ruolo di OMISSIS, della mancanza da parte sua di una professionalità specifica in materia di lavori pubblici, dell'assenza di nesso causale tra il servizio prestato e i fatti che hanno dato origine alle riserve liquidate

a OMISSIS. Ha anche confutato l'addebito relativo alla quota di danno per incarico esterno di difesa rilevando che al tempo dei fatti (delibera di Giunta n. OMISSIS) l'ordinamento non avrebbe previsto il ricorso gratuito all'Avvocatura dello Stato, introdotto solo con il d.l. n. 90/2014; ha richiamato la difesa anche recente giurisprudenza di questa Corte (Sezione I di appello, sent n. 483 del 25.11.2021) in materia di non addebitabilità all'amministrazione delle spese di soccombenza, e ha concluso per la nullità/inammissibilità dell'atto di citazione e nel merito per l'assoluzione o, in via gradata, per la rideterminazione del danno, con vittoria delle spese.

7. Il sig. **G.** si è costituito chiedendo l'assoluzione dal danno da conferimento di incarico esterno sostenendo, anche la sua difesa, che al tempo il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sarebbe stato facoltativo e comunque oneroso, e per insussistenza della colpa grave a suo carico, attese la prassi allora esistente tra i comuni del Trentino, la mancanza di preparazione professionale personale nella materia (avendo titolo di artigiano) e l'estraneità di tale materia anche alla carica allora rivestita (assessore allo sport), elementi in ragione dei quali egli si sarebbe legittimamente affidato al parere dell'"assessore proponente" e del Segretario comunale D.. Ha chiesto l'assoluzione anche per mancanza di alcun nesso causale per l'addebito di quota di danno relativa alle spese di difesa rifuse a OMISSIS nei due giudizi civili, e ha concluso per l'assoluzione con vittoria delle spese, eccependo la prescrizione del danno in via subordinata.

8. La Sig.ra **P.** si è costituita eccependo in via preliminare la nullità

della citazione per omessa contestazione delle argomentazioni sviluppate nelle deduzioni e per genericità, e “*in ogni caso*” la prescrizione del danno. Nel merito ha chiesto l’assoluzione con vittoria di spese dall’addebito a lei contestato, relativo al danno *pro quota* per l’incarico di difesa esterna conferito con la deliberazione di Giunta n.112/2011, invocando la conforme prassi esistente al tempo tra i comuni del Trentino, i quali non sarebbero stati edotti della possibilità del ricorso all’Avvocatura se non dopo la sentenza di questa Sezione n 32/2019 come affermato nella sentenza di questa Sezione n. 90/2021, sostenendo anche la sua difesa che il ricorso all’Avvocatura sarebbe stato all’epoca oneroso e ricostruendo le ragioni dell’affidamento all’Avv. OMISSIS nella consolidata esperienza maturata dal professionista nel settore degli appalti pubblici.

Ha chiesto anche l’assoluzione del danno addebitato *pro quota* per le spese di difesa rifuse alla OMISSIS ed OMISSIS, in assenza di accertamento di lite temeraria o pretestuosa e di un qualsiasi rapporto causale con la propria condotta, e in via subordinata ha eccepito la prescrizione del danno, con vittoria delle spese del giudizio; in ogni caso, in via subordinata, ha chiesto la riduzione del danno.

9. La sig.ra L. si è costituita contestando nel merito l’addebito di quota del danno conseguente al proprio decreto di conferimento di incarico di difesa legale all’esterno per la difesa del comune in appello, rilevando di aver preso la decisione di impugnare senza conoscere le pregresse vicende giudiziali ma dopo aver consultato il legale che aveva difeso il comune in primo grado (l’Avv. OMISSIS, che con nota del 07.04.2016

la consigliava in tal senso) e di essersi rivolta ad un avvocato del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato, in quanto quegli era professionista largamente noto e preparato e già a conoscenza dei fatti di causa; la difesa riporta il contenuto di un parere diffuso dall'Ordine degli avvocati di Trento per il quale il ricorso all'Avvocatura dello Stato da parte dei comuni del Trentino Alto Adige avrebbe costituito una facoltà rientrante nella sfera insindacabile del merito dell'azione amministrativa. Ha concluso per l'assoluzione degli addebiti.

10. Il sig. **S.**, costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda rilevando l'imprevedibilità dell'esito sfavorevole del giudizio di appello e il parere reso in senso anzi favorevole dall'avvocato OMISSIS (parere sopra già citato), la congruità della motivazione della scelta di ricorrere a professionista esterno anche in considerazione dell'urgenza della scelta in dipendenza dei termini per l'impugnazione, e la diffusa prassi presso i comuni del Trentino, che sarebbe stata del resto conforme all'assenza, al tempo, dell'obbligatorietà del ricorso all'Avvocatura dello Stato (riporta parzialmente il contenuto dello stesso parere già riferito da altre difese, precisando che esso è stato reso dal Prof. OMISSIS su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati); per la difesa, la diversa interpretazione fornita dalla Procura attrice sarebbe stata recepita dalla giurisprudenza di questa Corte in tempo solo recente (cita la sent. 32/2019). Infine, contesta l'applicabilità (agli incarichi esterni di difesa legale) della normativa sulle consulenze di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6 TUEL, citando giurisprudenza comunitaria, del Consiglio di Stato e

della Corte dei conti (cita Sez. Lazio, sent. n. 509/2021) che hanno escluso la sussistenza dell'obbligo di indire gara in ragione dell'elemento della fiduciarità che caratterizza tali incarichi. Ha concluso per l'assoluzione nel merito e, in via subordinata, per la riduzione dell'addebito, con vittoria delle spese di giudizio.

11. All'udienza del 19 gennaio 2022 il V.P.G. Roberto Angioni ha rinunciato agli atti relativamente alle prime due poste di danno di cui in citazione ed ha insistito sulla condanna dei convenuti per la terza posta di danno, relativa all'affidamento dell'incarico legale ad avvocati del libero Foro invece che all'Avvocatura dello Stato; interpellate dal Presidente, le difese dei convenuti interessati hanno accettato all'unanimità la rinuncia agli atti così come formulata dalla Procura. Riguardo all'azione così come limitata, il PM ha contestato l'eccezione di tardività della notifica dell'atto di citazione sollevata dalla difesa D. rilevando l'esistenza, nella fattispecie, di un invito contestuale integrativo che determina, secondo il disposto dell'art. 67, comma 6, c.g.c., la tempestività della notificazione dell'atto di citazione con riferimento all'ultimo invito a dedurre notificato (ha richiamato sul punto la sentenza della Sez. I App. n.290/2016).

Gli Avv.ti Flavio Maria Bonazza, Paolo Frizzi, Maria Cristina Osele, Andrea Lorenzi e Alessandro Urciuoli hanno ripercorso le rispettive tesi integrandole, richiamando normativa e giurisprudenza in materia e concludendo come in atti, e dopo brevi repliche la causa è passata in decisione.

motivi della decisione

1. Deve darsi atto della rinuncia agli atti espressa dalla Procura attrice in udienza per le prime due poste di danno, formalmente accettata dalle rispettive difese senza riserve o condizioni. Conseguentemente, deve dichiararsi l'estinzione del processo per le posizioni dei convenuti chiamati esclusivamente a rispondere di tali due voci di danno e segnatamente per **C.**, **C.**, **L.** e **G.**, non coinvolti nella terza voce di danno, senza pronuncia sulle spese a norma dell'art. 110 c.g.c.

Per i convenuti chiamati a rispondere anche della terza voce di danno la domanda sarà esaminata solo relativamente a tale posta.

2. Per la posizione **D.** deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per tardività, che la difesa ha sollevato per violazione dell'art. 67, comma 5, c.g.c. sul rilievo che il secondo invito (notificato l'11.12.2020 anche al G. per contestare a suo carico una quota di responsabilità per le prime due voci di danno) non comporterebbe una nuova decorrenza del termine nei suoi confronti non avendo fissato se non per il G. un nuovo termine a dedurre (sì che la notifica rilevante per il D. sarebbe quella del primo invito a dedurre, notificato in data 15.09.2020.)

Il Collegio ritiene che, seguendo la doverosa interpretazione letterale della norma, la contestualità cui fa riferimento l'art. 67, sesto comma, c.g.c. non possa essere intesa "se non nel significato formale ed estrinseco reso palese dal sostantivo usato, vale a dire con riferimento al medesimo contesto documentale, ovvero alla contemporanea verifica strutturale" (in tal senso, tra le altre, Sez. II App., sentenze n.113/2020 e n. 254/2021, e altre successive tra cui Sez.

App. Sicilia, sent. n. 227/2021), e tale interpretazione esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione in merito al contenuto della domanda.

Nella fattispecie questa “verificazione strutturale” evidenzia che l’atto notificato l’11.12.2020 a tutti i convenuti già destinatari del primo invito a dedurre (quello del 15.09.2020) nonché al sig. G. non ha nei confronti dei primi, ma solo del secondo, natura e struttura dell’ “invito a fornire deduzioni” di cui all’art. 67 c.g.c.. Infatti, dopo l’esposizione dei fatti in base ai quali la Procura individua le condotte illecite e i soggetti che ne devono rispondere con riferimento alla nuova ricostruzione dei fatti che coinvolge anche il sig. G., esso fissa al solo G., e non anche agli altri, il *“termine non inferiore a 45 giorni, che decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti”*. Tale omissione non è di carattere meramente formale, ma al contrario priva un atto tipico del suo altrettanto tipico contenuto funzionale, costituito dall’intimazione ai notificatari del termine entro il quale essi possono esercitare la facoltà, necessariamente connessa all’invito a dedurre di cui all’art. 67 c.g.c., di presentare difese a controdeduzione dei fatti loro imputati.

L’espressione *“nei confronti”*, utilizzata al citato comma 6 per definire quando si è in presenza di un invito a dedurre contestuale (*“emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti”*) non lascia dubbi sul fatto che **non** si è in presenza della struttura e della funzione

tipica dell'invito a dedurre nei confronti di un soggetto che, pur coinvolto nella tesi accusatoria e destinatario della notificazione dell'atto, non sia concretamente chiamato a dedurre per i fatti ivi esposti. Tale dirimente argomentazione è basata sulla natura e funzione strumentale dell'invito quale atto ontologicamente collegato all'atto introduttivo del giudizio, e pertanto rimane vera anche laddove, come nella fattispecie, la citazione contenga una domanda risarcitoria costituita da più voci di danno, sì che per una di esse alcuni dei fatti contestati (nella specie, per il **D.**, i fatti imputati per la terza voce di danno) risultino identici nel primo e nel secondo atto lui notificato come "invito a fornire deduzioni".

Gli effetti disciplinati dall'art. 67 c.g.c. si inseriscono, infatti, nel sistema complessivo dei rapporti tra l'invito a dedurre e l'atto introduttivo del giudizio considerato nella sua unitarietà, ed è con riferimento a quest'ultimo che i contenuti e le modalità di notificazione dell'"invito a fornire deduzioni" sono prescritti agli specifici effetti della decorrenza del termine per la notificazione dell'atto di citazione; tanto che *"in tutti gli altri casi"* diversi da quella della notificazione di un invito a dedurre *"emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti"* il citato comma 6 dispone che detto termine *"decorre automaticamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti"*.

In conclusione, non essendo consentito scindere, ai fini dell'accertamento della decadenza prescritta dall'art. 67, comma 5 c.g.c., la citazione nelle diverse voci di danno in essa contenute, la

circostanza che al convenuto **D.** non sia stata offerta nei modi di legge la facoltà di dedurre all'atto lui notificato l'11.12.2020 determina che, nei suoi confronti, tale atto non costituisca un invito a dedurre contestuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 6 c.g.c., anche se per i fatti lui contestati con la terza voce di danno tale facoltà abbia già esercitata in relazione all'invito notificatogli il 15.09.2020 (accedendo alla diversa tesi, ne risulterebbe comunque compromesso il diritto di difesa del **D.** che è stato convenuto anche per le altre due voci di danno, che la Procura ha diversamente articolato nel primo e nel secondo "invito" e, nell'atto di citazione, ha chiesto conformemente a quest'ultimo). Ne consegue l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti del sig. **D.** per tardività, in quanto depositato il 30 marzo 2021 e notificato il 6 aprile 2021, rispetto all'invito dedurre notificato il 15.09.2021.

Nulla a provvedere sulle spese, a norma dell'art. 31 c.g.c.

3. Nei confronti di **G.A., P.G., L.B. e S.F.**, convenuti per il risarcimento della terza voce di danno che non hanno sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per tardività, il giudizio prosegue con l'accertamento nel merito atteso che il giudice non può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine di 120 giorni oggi previsto dal citato art. 67, comma 5 c.g.c. (giurisprudenza consolidata sin da SS.RR. Corte dei conti n. 1/QM/2007; cfr., tra le più recenti, Sez. III App. n. 204/2021).

La terza voce di danno è costituita dai **corrispettivi liquidati ad avvocati del libero foro** per i due incarichi di difesa del Comune di

OMISSIS nei due gradi del giudizio intentato dalla OMISSIS.

La Procura attrice indica a fondamento della domanda l' "assenza di alcuna giustificazione" in merito alla scelta di conferire tali difese ad avvocati del libero foro anziché, gratuitamente, all'Avvocatura dello Stato secondo quanto consentiva l' "art. 41 del d.P.R. n. 49/1979 (come novellato dall'art. 1 del d.lgs. n. 116/2014)" [rectius: art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 come novellato dall'art. 1 del d.lgs. n. 116/2004], secondo cui "la regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato", e cita precedenti giurisprudenziali di questa Sezione svolgendo anche ulteriori considerazioni con le quali si mettono in evidenza la *ratio* e gli effetti della norma citata, sul piano economico e deflattivo del contenzioso.

3.1 Sono infondate le argomentazioni difensive per le quali la possibilità di avvalimento gratuito dell'Avvocatura dello Stato di Trento sarebbe stata introdotta successivamente agli incarichi di cui è causa. Difatti, l'art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 prevede la facoltà per la Regione, i comuni e le province del Trentino-Alto Adige di ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Trento a decorrere dalla modifica operata dall'art. 1 del d.lgs. n. 116/2004, il quale ha disposto puramente e semplicemente che "1. *La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.*". Pertanto, l'estensione della facoltà di avvalimento del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato operata dal citato d.lgs. n. 116/2004 è stata introdotta già nel 2004.

Il richiamo al D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” e convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che alcune difese individuano quale norma che avrebbe introdotto per la prima volta la gratuità della difesa affidata agli Avvocati dello Stato, risulta erroneo poiché l'estensione della facoltà di ricorso alla difesa dell'Avvocatura dello Stato è stata operata, come detto, dall'art. 1 del citato d.lgs. n. 116/2004, ed anzi preesisteva (nei modi e limiti disciplinati dal previgente citato art. 41 nonché dagli articoli 39 e 40 del medesimo D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, abrogati contestualmente all'estensione della facoltà di ricorrere all'Avvocatura oltre ai modi e limiti precedentemente previsti dai citati art. 41 e seguenti).

3.2 Va anche rilevato che il nuovo testo del citato art. 41 (pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 2004, n. 105) ha esteso la disciplina del ricorso all'Avvocatura dello Stato senza riserva o modifica alcuna in merito alla gratuità del patrocinio dell'Avvocatura per le amministrazioni pubbliche (sulla quale non vi è mai stato dubbio alcuno, almeno per quanto riguarda l'attività di difesa legale in giudizio), per cui non corrisponde al vero che la previsione di gratuità di tale patrocinio sia intervenuta solo dopo il conferimento degli incarichi in questione.

Né corrisponde al vero che la Corte Costituzionale abbia operato un intervento sul punto dell'esistenza e gratuità di tale facoltà per comuni, province e Regione Trentino-Alto Adige. La sentenza costituzionale

citata da alcune difese (Corte Costituzionale n. 236 del 2014) si è occupata di una diversa questione, e cioè della questione di legittimità costituzionale sollevata avverso l'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale norma non riguarda affatto la gratuità delle prestazioni degli Avvocati di Stato verso gli enti rappresentati, bensì, citando testualmente, *“il diritto alla corresponsione dei compensi professionali loro dovuti senza le decurtazioni e le limitazioni apportate dalla norma censurata alla previgente disciplina inerente il relativo trattamento economico; trattamento regolato dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611”*, cioè la misura del compenso da erogarsi da parte dell'Avvocatura ai propri Avvocati in base al rapporto professionale, trattamento economico che prima di detta modifica era composto da una quota fissa (commisurata a ruolo, titolo e grado del personale dell'Avvocatura ed equiparata, per il *quantum*, al trattamento dei magistrati dell'ordine giudiziario) e da una quota variabile (in funzione dell'esito delle controversie patrociniate quando la pubblica amministrazione non risultava soccombente).

In conclusione, al momento del conferimento degli incarichi (2011 e 2016) l'ordinamento prevedeva effettivamente la facoltà per il Comune di OMISSIS di ricorrere alla difesa tecnica dell'Avvocatura dello Stato di Trento, e tale facoltà si inseriva ordinariamente nel regime di gratuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a favore delle pubbliche amministrazioni.

3.3 Le argomentazioni difensive basate sull'assenza di alcun obbligo giuridico, in capo alle amministrazioni, di ricorrere all'Avvocatura dello Stato al momento del conferimento degli incarichi in questione non sono pertinenti.

Non è infatti sulla violazione di un tale inesistente "obbligo", mai affermato dalla Procura attrice, che si basa la *causa petendi*, bensì sul rilievo che il Comune di OMISSIS abbia affidato gli incarichi onerosamente all'esterno in assenza di alcuna ragione: la Procura censura, dunque, che il mancato ricorso all'Avvocatura abbia costituito cattivo esercizio della discrezionalità concessa dalla norma, in quanto il comune ha scelto una difesa onerosa senza ponderare l'alternativa, offerta dalla norma, di una difesa altrettanto professionale ma gratuita.

Ed in effetti, osserva il Collegio, rientra nel sindacato della Corte dei conti (Procuratore e Collegio, secondo le rispettive competenze) accertare il profilo di illegittimità della scelta di non ricorrere alla difesa dell'Avvocatura affidandola a professionista del libero foro perché, come ogni scelta discrezionale, anche quella di cui è causa deve corrispondere a criteri di ragionevolezza, solo alla luce dei quali il ricorso a prestazioni onerose in presenza di facoltà di ricorso ad analoghe prestazioni gratuite non comporta una violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa – il quale, come è noto, è un parametro inerente al vaglio di legittimità dell'azione amministrativa (sul punto sono numerose le decisioni di questa Sezione in tal senso, tutte confermate in appello: tra le altre, Sez. II App. n. 296/2015 e n. 150/2021).

Le argomentazioni difensive dei convenuti fondate sul parere diffuso dall'Ordine degli avvocati di Trento, per il quale la discrezionalità di tale scelta non sarebbe invece sindacabile dal giudice in quanto rientrerebbe nella riserva del merito amministrativo "protetta" dall'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, fanno leva su una interpretazione di tale norma che, oltre che non condivisa da questo Collegio, contrasta con consolidati criteri di delimitazione della cognizione di legittimità, che hanno trovato il pieno avallo della Corte di Cassazione (tra le molte, v. Cass. SS.UU. 2 aprile 2007 n. 8096), sì che in questa sede basta solo ad essi rinviare.

3.4 Pure non pertinenti sono le osservazioni della difesa **S.**, che rileva l'inapplicabilità agli incarichi esterni di difesa legale della normativa sulle consulenze di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 110, comma 6 TUEL e del principio della gara per gli affidamenti; non è infatti in ragione di tali diverse discipline che la Procura ha mosso l'addebito di cui è causa, ma in ragione della specifica disciplina della facoltà di ricorso al patrocinio gratuito dell'Avvocatura dello Stato.

4. Chiarita la disciplina applicabile e l'ambito temporale ed oggettivo di applicazione dell'art. 41 del D.P.R. n. 49/1973, e venendo al caso di specie, ai fini del decidere occorre esaminare separatamente le due delibere di conferimento dell'incarico per la difesa in primo ed in secondo grado, nonché le rispettive posizioni dei convenuti che sono stati chiamati a risponderne.

5. Quanto **all'incarico di difesa legale in primo grado** (all'Avv. OMISSIS, delibera di Giunta n. 112/2011), a seguito dell'assoluzione

in rito del Segretario comunale D., ed essendo già stato accertato l'elemento oggettivo dell'illecito, devono esaminarsi le eccezioni preliminari e di poi le argomentazioni sull'elemento soggettivo mosse dalle difese di **P.** e **G.** (ai quali è imputa la quota di un terzo ciascuno del 70% di euro 10.350,53, liquidati al professionista).

L'eccezione della difesa del **P.**, di nullità della citazione per l'omessa contestazione delle argomentazioni sviluppate nelle deduzioni è palesemente infondata, e sul punto basi richiamare la copiosa e univoca giurisprudenza che non ascrive l'omessa analisi delle deduzioni tra le cause di nullità dell'atto di citazione. Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità della citazione per genericità, atteso che per la voce di danno in esame la citazione, pur in modo estremamente sintetico, delinea sufficientemente i fatti addebitati al **P.** (l'aver espresso voto positivo in seno alla deliberazione di Giunta n. 112/2011) e il titolo di addebito.

Pure infondata è l'eccezione di prescrizione del danno, sollevata sia dal sig. **P.** che (in via subordinata) dal sig. **G.**, atteso che, come risulta agli atti, il danno addebitato per la spesa per l'incarico all'Avv. OMISSIS è quello relativo alla liquidazione con il mandato n. 600 del 22.06.2016 dell'importo di € 10.350,53 (evidentemente non prescritto, in ragione dell'avvenuto deposito dell'atto di citazione il 30 marzo 2021, e notifica del medesimo il 6 aprile 2021) - il mandato n. 104 del 09.02.2012, dell'importo di € 7.078,50, non è stato considerato dalla Procura proprio in ragione dell'avvenuta prescrizione del corrispondente danno -. Non rileva ai fini del computo della

prescrizione il diverso *dies a quo* individuato dai convenuti nella data dell'incarico in questione.

5.1 La motivazione della delibera di conferimento riporta unicamente la decisione di resistere in giudizio e di affidare l'incarico al professionista per il preventivo pervenuto, e non evidenzia alcun esame di elementi o ragioni obiettive per le quali l'amministrazione ha scelto di non ricorrere all'Avvocatura dello Stato.

Nel limitarsi esclusivamente a richiamare la professionalità dell'incaricato in materia di lavori pubblici, la delibera non rende contezza di alcuna ragione per la quale la scelta sia ricaduta su questi e non su avvocati dell'Avvocatura dello Stato, la cui preparazione professionale non può ragionevolmente essere messa in secondo piano sulla base di un mero e non motivato giudizio soggettivo del conferente. Anche la motivazione fornita dalla difesa nel corso del giudizio, per la quale *“la scelta di affidare l'incarico a tale professionista [è] scaturita dalla necessità di garantire la più efficace e qualificata tutela delle ragioni del Comune di OMISSIS nell'ambito di un rapporto contenzioso di particolare delicatezza e rilevanza economica, avvalendosi delle prestazioni difensive specialistiche di un professionista dotato, a livello generale, di una profonda conoscenza ed esperienza nel settore dei contenziosi in materia di lavori pubblici”*, non muta tale quadro probatorio, individuando le ragioni dell'affidamento in un non altrimenti motivato criterio di preferenza soggettiva, atteso che la materia dei lavori pubblici costituisce una delle discipline più applicate nel settore del contenzioso che vede

coinvolta la pubblica amministrazione e rientra certamente nel bagaglio professionale degli Avvocati dello Stato.

Non emergendo, né dalla motivazione né dagli atti di causa, alcuna ponderazione di ragioni razionalmente collegabili all'affidamento all'esterno, se ne deve trarre che la scelta operata in quella occasione dall'amministrazione non ha rispettato il generale canone di ragionevolezza che sottende alle attività discrezionali e, per tale motivo, risulta illegittima alla luce del parametro, già utilizzato da questa Sezione in materia, per il quale sussiste violazione del principio di ragionevolezza nell'affidamento di incarichi di difesa a professionista legale del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato, qualora sia *“completamente assente la motivazione in ordine alle valutazioni compiute per escludere il patrocinio erariale”*, sì che l'amministrazione *“non ha minimamente considerato l'opportunità, che la vigente legislazione concedeva (e concede), di avvalersi del patrocinio legale e gratuito dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento”* (sent. n. 4/2022; in termini analoghi, sent. n. 90/2021); ricorda il Collegio che tale parametro consente, per contro, di ritenere legittima tale scelta in tutte le ipotesi in cui il giudice possa rilevare nell'atto di incarico o agli atti del giudizio che l'amministrazione abbia considerato ragioni del mancato ricorso all'Avvocatura dello Stato e che tali ragioni siano rispettose del canone di razionalità, rimanendo al di fuori del sindacato di questo giudice qualsiasi giudizio sul merito della scelta (per un precedente di questa Sezione, cfr. sent. n. 88/2021, concernente proprio lo stesso Comune di OMISSIS).

5.2 Quanto all'elemento soggettivo occorre preliminarmente ribadire in questo giudizio, come nei precedenti, l'infondatezza dell'argomentazione difensiva che tutte le difese richiamano per sostenere l'inconfigurabilità del profilo di colpa grave a carico dei rispettivi patrocinati, basata sull'esistenza di una prassi, presso i comuni del Trentino-Alto Adige, per l'affidamento ad avvocati del libero foro della difesa legale.

Sono numerosi i precedenti, che questo Collegio condivide, nei quali questa Sezione si è già espressa nel senso dell'irrelevanza, a fini esimenti della colpa grave, di una tale prassi. Come ricorda la stessa difesa **P.**, la circostanza è stata solo valorizzata ai diversi fini dell'esercizio del potere riduttivo (tra le altre, cfr. questa Sezione, sent. n. 90/2021), poiché una prassi illegittima non comporta esimente della responsabilità per colpa grave a carico del convenuto.

Tuttavia, nel caso di specie l'analisi dell'elemento soggettivo nei confronti dei due assessori che hanno espresso voto positivo, **G.** e **P.**, non depone a favore della tesi della Procura attrice in virtù di altre circostanze.

5.2.1 In numerosi precedenti questa Sezione ha chiarito che, laddove la Giunta si assuma compiti estranei alle proprie competenze, i criteri con i quali deve accertarsi la sussistenza del profilo della colpa grave a carico dei componenti che hanno espresso voto favorevole sono i medesimi che si applicano nell'ordinario regime di responsabilità (la giurisprudenza di appello è conforme a tale principio: cfr., tra le altre, Sez. II App. n.171/2017; Sez. II App. n.122/2017; Sez. III App. n.

374/2021); viceversa, nell'ambito dell'esercizio delle ordinarie competenze attribuite all'organo collegiale trova applicazione il particolare regime che consegue alla disciplina della formazione della volontà dell'organo collegiale, nella quale le competenze proprie dei soggetti deliberanti sono affiancate dalle competenze e responsabilità di altri soggetti che si pongono in funzione strumentale e di ausilio al deliberato dell'organo collegiale; in tale ambito assumono un rilievo particolare (proprio perché previsti istituzionalmente dall'ordinamento) i pareri e le valutazioni espresse dai soggetti preposti a rappresentare ai componenti dell'organo collegiale le risultanze dell'istruttoria svolta, poiché essi sono prescritti dall'ordinamento proprio al fine di rendere percepibili ai componenti l'organo collegiale gli elementi di fatto rilevati per la decisione e illustrare la conformità della situazione alle norme di diritto, sì da rappresentare loro esattamente e compiutamente la situazione ai fini dell'adozione della decisione.

5.2.2 Ciò premesso, e venendo al caso di specie, la delibera n. 112/2011 ha esercitato competenze proprie della Giunta del Comune di OMISSIS.

È pur vero che il soggetto a cui intestato il potere di nominare la difesa tecnica del comune è il Sindaco, in correlazione al potere di rappresentanza dell'ente che gli è intestato per legge e in via esclusiva (Decreto Presidente Giunta Regione TAA n. 3/L/2005, art. 29, comma 2), sì che il Sindaco è il solo legittimato a conferire incarico di procura alla lite (tra le molte, da ultimo TAR Veneto, n.462/2019); tuttavia, tale riserva ha specifica valenza in ambito processuale, ai fini del rispetto

dell'art. 75 c.p.c., né esclude che la Giunta, in base alle previsioni dello Statuto dell'ente, possa avere proprie competenze in materia di lite giudiziaria. Ciò si verifica nel caso di specie, dove lo Statuto del Comune di OMISSIS (atto normativo in quanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino alto Adige e come tale valutabile dal giudice) la individua come organo "*competente ad autorizzare l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie*", e pertanto la coinvolge a pieno titolo nella decisione di resistere alla lite alla quale normalmente accede anche la scelta del difensore (fermo restando che una formale procura da parte del Sindaco rimane necessaria ai diversi fini della formalizzazione della difesa in giudizio).

5.2.3. Accertato che nel caso di specie la Giunta ha deciso in materia rientrante nell'esercizio delle proprie competenze, rimane da verificare l'argomentazione difensiva opposta da entrambi i convenuti basata sull'affidamento che essi hanno fatto, in occasione della delibera n. 112/2011, sui pareri positivi espressi dai competenti uffici sulla delibera.

In linea generale, quanto alla rilevanza, a fini esimenti o diminuenti della responsabilità dei votanti, dei pareri o della proposta che accompagnano eventualmente il deliberato, la mera presenza di tali pareri o proposte non comporta di per sé la conseguenza che il componente dell'organo collegiale debba ritenersi sempre e comunque in assenza di colpa grave per l'illecito deliberato (principio consolidato, sin da Sez. II App. n. 89/2017 e n. 508/2019), perché detti pareri assumono una loro rilevanza a tali fini solo laddove abbiano un

contenuto adeguato a costituire un tale legittimo affidamento nei partecipanti alla votazione. Ciò può accadere quando il parere o la proposta diano conto dell'avvenuta istruttoria sui presupposti sui quali, secondo la vigente disciplina, si deve basare il deliberato – ovviamente, di una istruttoria adeguata, cioè effettivamente svolta ed estesa a tutti i fatti che costituiscono presupposti per la legittimità del deliberato.

Nel caso di specie, seppure non sia agli atti la “proposta dell'assessore competente” citata dalla difesa **G.**, la delibera n. 112/2011 risulta assistita dal parere di regolarità tecnico amministrativa del responsabile dell'Ufficio di segreteria (in persona del D.) e non emerge che il Segretario comunale (lo stesso D.) abbia rilevato alcunché nella sua funzione di assistenza alla relativa seduta della Giunta.

Occorre considerare, in particolare, che il Segretario riveste, specie nei comuni di piccole dimensioni, privi di figure dirigenziali, il ruolo determinante disegnato dall'art.137 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), che la Corte Costituzionale ha interpretato “secondo il modello contenuto nella vigente legislazione statale, caratterizzato dalle relative funzioni di controllo e garanzia” (Corte costituzionale, sent. n. 95/2021, emessa con specifico riferimento alla disciplina del Segretario comunale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano) e che, come riflesso delle funzioni di amministrazione direttamente intestategli dal citato art. 137, comma 2, ne fa il più alto funzionario in grado, con competenze dirigenziali delle

quali i compiti di assistenza e generica consulenza nelle materie amministrative e giuridiche di ordinaria amministrazione comunale costituiscono una naturale esplicazione.

Pertanto, rientrava doveri istituzionali del Segretario comunale che assisteva alla seduta rilevare l'assoluta mancanza, nel deliberato, di alcun riferimento a circostanze oggettive che rendessero conto di una ragionata scelta per l'opzione della difesa onerosa, in quanto la conoscenza della disciplina in materia è cosa da lui esigibile e rientrante nel bagaglio professionale richiesto per il suo *status*; atteso che, come detto, l'unica circostanza riportata nelle premesse della delibera n. 112/2011 a motivo dell'affidamento a legale del libero foro è l'inesistenza di un ufficio legale presso il Comune di OMISSIS, avrebbe egli dovuto rilevare in quella sede che tale fatto, alla luce della facoltà offerta dal citato art. 41, sopra ampiamente illustrata, non esauriva di certo l'ambito degli elementi rilevanti ai fini del decidere (dovendo questi rinvenirsi in ragioni oggettive inerenti il contenzioso che, ragionevolmente prese in considerazione dall'amministrazione, avrebbero dato conto di una ragionevole opzione per il mancato ricorso all'Avvocatura dello Stato).

Lo stesso rilievo non può considerarsi esigibile da parte dei due assessori, che tale bagaglio non possedevano e che, istituzionalmente, erano invece nella posizione di essere supportati e assistiti dal Segretario comunale in quella occasione.

Non vi è agli atti evidenza di specifiche ragioni per le quali la questione si potesse ritenere invece conosciuta da parte dei due assessori - per

circostanze personali o per il particolare contesto in cui l'incarico è stato conferito o per altro – , né risulta agli atti una loro specifica posizione di “garanti” della proposta del deliberato, in virtù del settore di competenza, e perciò, in conclusione, deve escludersi che assurga a livello di colpa grave il fatto di non aver essi autonomamente rilevato il profilo di illegittimità del deliberato connesso alla violazione dei limiti dell'attività discrezionale; la riconoscibilità di un tale errore, come detto, presupponeva un personale bagaglio di conoscenza professionale in materia giuridica (non richiesta per la loro posizione e non altrimenti provata dalla Procura attrice).

5.3 In conclusione, i due assessori **P.** e **G.** devono essere assolti dall'addebito per mancanza di colpa grave, e le spese da rifondersi a loro favore a carico del Comune di OMISSIS (oggi OMISSIS) ai sensi dell'art. 31 si liquidano in euro 1.755,00 per ciascuna difesa, in applicazione dei parametri offerti dal DM 55/2014.

6. Quanto all'**incarico conferito per la difesa nel secondo grado di giudizio** (decreto del Commissario straordinario n. 62 del 29.04.2016 per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Trento n. 295/2016 e l'affidamento della difesa legale all'Avv. OMISSIS), l'applicazione dei medesimi criteri sopra illustrati conduce ad escludere l'illegittimità dell'incarico, per l'evidenza agli atti di razionali elementi alla base dell'affidamento a legale esterno.

La ristrettezza dei tempi processuali per la costituzione nel giudizio di appello ed il fatto che l'Avv. OMISSIS (studio legale OMISSIS) fosse legale già a conoscenza dei fatti di causa sono circostanze che, pur

evidenziate dalle difese **L.** e **S.** solo in giudizio e non emergenti dalla motivazione dell'atto di incarico, di per sé carente, risultano oggettive, coerenti tra loro e ragionevoli in relazione alla situazione concreta, ed integrano ragioni legate al contenzioso per le quali la scelta di affidare con immediatezza l'incarico a legale già a conoscenza dell'ampia vicenda non risulta certo irrazionale.

I signori **L.** e **S.** devono pertanto essere assolti dall'addebito, mancando l'elemento oggettivo dell'illecito loro contestato. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., spetta a loro favore, a carico del Comune di OMISSIS, la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei parametri offerti dal DM 55/2014, si liquidano in euro 1.755,00 per ciascuna difesa, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

la Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol

sede di Trento

definitivamente pronunciando, così decide:

- dichiara l'estinzione del giudizio, per rinuncia atti ex art. 110 c.g.c., nei confronti **C.N.**, **C.P.**, **L.A.** e **G.P.**;
- dichiara l'inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti di **D.N.**, per violazione dell'art. 67, comma 5, c.g.c.;
- proscioglie **P.G.**, **G.A.**, **L.B.** e **S.F.** da ogni addebito e liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti di difesa in euro 1.755,00(millesettecentocinquantacinque) per ciascuno, oltre

alle spese generali, IVA e CPA come per legge, a carico del

Comune di OMISSIS,

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022.

Il Presidente– estensore

(Chiara Bersani)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

IL PRESIDENTE

(Chiara Bersani)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 11 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, 11 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente